UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PN FEAMPA ITALIA 2021 | 2027

PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO
per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA
Reg. (UE) n. 2021/1139

AVVISO DI ATTUAZIONE

Obiettivo specifico 2.1

AZIONE 7- INTERVENTO CODICE 221707

"Sostegno alle imprese di acquacoltura"

(Art. 27 del Reg. UE n. 2021/1139)

QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

Tabella 1: Quadro sintetico dell'intervento

CODICE INTERVENTO	**221707**
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale
Azione	*Sostegno alle imprese di acquacoltura*
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Autorità di Gestione/ Organismi Intermedi

Indice

1 DEFINIZIONI 4
2 OBIETTIVO SPECIFICO 5
3 FINALITÀ DELL'AVVISO, AZIONI ED OPERAZIONI ATTIVABILI 5
4 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AVVISO 5
4.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo) 6
4.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo) 6
4.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale) 7
4.4 Misura del contributo pubblico 7
4.5 Spesa massima ammissibile 7
5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 8
5.1 Modalità di partecipazione all'Avviso 8
5.2 Ricevibilità della domanda di sostegno 10
5.3 Caratterizzazione del richiedente 10
5.3.1 Criteri di ammissibilità generali e del soggetto richiedente 10
5.3.2 Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate 13
5.3.3 Requisiti di ammissibilità della spesa ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
6 CRITERI DI SELEZIONE E NOTA METODOLOGICA 13
7 DISPOSIZIONI ATTUATIVE 16
7.1 Caratterizzazione della spesa 16
8 VARIAZIONI, VERIFICHE E CONCESSIONI 17
8.1 Integrazioni o variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno 17
8.2 Tempi di esecuzione, proroghe e varianti ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
8.3 Trattamento delle domande di pagamento e modalità di erogazione del contributo 17
8.4 Obblighi e responsabilità del beneficiario 17
9 DISPOSIZIONI FINALI 18
9.1 Altre disposizioni 18
10 DOCUMENTI 19
10.1 Modelli allegati all'Avviso 19

1 DEFINIZIONI

- “Acquacoltura” - l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- “Impresa acquicola” - un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni, con codice da 01 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” – Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- PPC – Piano di Produzione e Commercializzazione
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

2 OBIETTIVO SPECIFICO

In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork, della Biodiversity strategy for 2030, della Strategia Nazionale delle Aree Interne e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macrobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.
Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

3 FINALITÀ DELL'AVVISO, AZIONI ED OPERAZIONI ATTIVABILI

La finalità del presente Avviso – coerentemente all'azione "*Sostegno alle imprese di acquacoltura*" – è quella di attuare misure compensative per ristorare il danno economico subito a causa di fenomeni naturali a forte variabilità (es: eccezionale innalzamento delle temperature dell'acqua).

L'azione sostiene le linee strategiche 3,4, e 5 del MO3 del PNSA.

Nell'ambito della presente Azione, in particolare, è prevista protezione e stabilizzazione del reddito di impresa mediante erogazioni compensative.

L'azione, attraverso l'intervento *"Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica"* attiva l'operazione riportata nella tabella che segue:

Tabella 2: Operazioni attivabili

CODICE INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
221707	31- Compensazione

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

4 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AVVISO

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente Avviso contribuisce all'attuazione dell'Azione 7 dell'Obiettivo Specifico 2.1 ed in particolare l'intervento di codice **221707**, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Avviso è fissata in € **5.000.000,00 (cinquemilioni/00)**.

Poiché il contributo sarà garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse

finanziarie allocate sul presente Avviso non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del contributo che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili ed al relativo valore della compensazione.

Qualora si dovessero verificare incrementi nella disponibilità finanziarie assegnata all'obiettivo specifico, tali risorse aggiuntive potranno essere impiegate per il sostegno delle istanze non completamente liquidate dell'intero valore della compensazione per esaurimento della dotazione.

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile dell'Azione (RdA) ai sensi dell'organizzazione interna del PN FEAMPA 2021-2027 è la Dott.ssa Roberta Cafiero, Dirigente PEMAC 4.

4.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammessi a presentare istanza di sostegno, in forma singola, i seguenti soggetti:

Tabella 3: Soggetti ammissibili

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
221707	• Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE[1];

4.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ritenuti ammissibili a contributo le operazioni che prevedono l'attuazione di misure compensative volte a coprire le perdite a seguito di sospensione temporanea delle attività a causa di una mortalità di massa eccezionale dovuta a fenomeni naturali a forte variabilità (es: eccezionale innalzamento delle temperature dell'acqua).

Il sostegno del FEAMPA 21-27, quindi, prevede l'erogazione di indennizzi per il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi (perdite e/o danni) dovuti a sospensione temporanea dell'attività a causa di eventi climatici eccezionali.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per l'operazione attivabile dall'intervento:

31- Compensazione-

L'operazione prevede compensazioni ai molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del

[1] *Ai fini del presente documento si definisce Impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.*
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

Nel caso del presente Avviso il raffronto della perdita di fatturato è riferito alla differenza tra il fatturato dell'anno 2024 e la media di fatturato relativa agli anni 2021, 2022 e 2023.

Nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività, per la valutazione della perdita di fatturato si prenderanno a riferimento i valori medi riferibili agli anni di esercizio.

Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2024 si useranno i valori di riferimento medi registrati per aziende simili nel corso dei tre anni precedenti, dove per aziende simili si intendono quelle aventi una dimensione produttiva ed un numero di unità lavorative più prossimo all'azienda in oggetto.

Ai fini del presente bando gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzione diretta.

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE". Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli Aiuti di stato.

Il periodo di eleggibilità della spesa è relativo a tutto l'anno 2024, anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.

4.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Avviso trova applicazione su tutto il territorio nazionale.

4.4 Misura del contributo pubblico

L'aliquota massima specifica di intensità di aiuto per l'operazione 31, così come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 9) è pari al 100% della spesa ammissibile.

4.5 Compensazione massima ammissibile

La compensazione massima ammissibili da erogare agli aventi diritto è pari al 30% del valore della perdita di fatturato dovuta alla sospensione dell'attività calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa relativo agli anni 2021,2022 e 2023 che precedono l'anno 2024 in cui le attività sono state sospese.

Nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività, per la valutazione dell'importo dell'aiuto si prenderanno a riferimento i valori medi riferibili agli anni di esercizio.

Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2024 si useranno i valori di riferimento medi registrati per aziende simili nel corso dei tre anni precedenti, dove per aziende simili si intendono quelle aventi una dimensione produttiva ed un numero di unità lavorative più prossimo

all'azienda in oggetto.

DOMANDA DI SOSTEGNO

5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

Per la partecipazione al presente Avviso pubblico i soggetti interessati devono far pervenire l'istanza e tutta la documentazione ad essa inerente entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana su cui è avvenuta la pubblicazione del relativo comunicato.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data si intende protratta al successivo primo giorno feriale.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa inerente devono essere inoltrate, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo PEC all'indirizzo: aoo.pemac@pec.masaf.gov.it
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede unicamente la data di invio della PEC.

Nell'oggetto della PEC il proponente deve indicare la seguente dicitura: "**Avviso Azione 7– Obiettivo Specifico 2.1 del PN FEAMPA 2021-2027- Intervento di codice 221707 - Decreto Direttoriale protocollo n. 514517 del 02 ottobre 2025-** ***INDICAZIONE DEL NOME DEL PROPONENTE***"

Sono considerate irricevibili le domande pervenute con modalità differenti da quelle sopra indicate.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: aoo.pemac@pec.masaf.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data ultima per la presentazione delle istanze sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e sul sito web del PN FEAMPA 21-27, all'indirizzo https://www.feampa.it.

5.1 Modalità di partecipazione all'Avviso

Per la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- la domanda di sostegno, debitamente compilata e redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1 "Istanza di ammissione al finanziamento" contenente le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- l'Allegato 2, contenente le informazioni tecniche, debitamente compilato.

Il richiedente deve riportare, a pena di esclusione, nella tabella relativa agli indicatori di risultato di cui al par. 4.16 delle Disposizioni Attuative i valori previsionali di progetto. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti per ciascun indicatore di progetto.

- relazione tecnica redatta da professionista abilitato attestante la perdita in termini di fatturato che dovrà essere almeno pari al 30% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del

fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta riferita all'anno 2024, secondo le modalità di cui al capitolo 4.5;

- elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2024 e riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita secondo il modello **allegato 3;**
- perizia asseverata, redatta da professionista abilitato, che attesti l'esistenza del nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa, nonché la sua sintetica descrizione con eventuale allegata documentazione tecnica e/o fotografica.
  Laddove un'impresa sia in possesso di una perizia asseverata redatta in seguito al verificarsi dell'evento eccezionale, ma prima della pubblicazione del presente Avviso può utilizzarla a condizione che venga integrata con le informazioni eventualmente mancanti secondo il modello **allegato 4**;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la relazione tecnica e la perizia asseverata
- copia degli ultimi 3 bilanci approvati e depositati riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023 o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate e delle ultime tre dichiarazioni annuali IVA. Per le aziende con meno di tre anni di attività copia dei bilanci approvati riferiti agli anni di esercizio. Per le aziende la cui costituzione è avvenuta nell'anno 2024 costituzione tale documentazione non è obbligatoria;
- qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario dell'anno di presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva, secondo il modello **allegato 5**, per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 che attesti che il beneficiario non rientra nei criteri di esclusione di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139, secondo il modello **allegato 6**;
- dichiarazione sostitutiva, secondo il modello **allegato 7**, relativa alla veridicità degli elaborati presentati;
- scheda di autovalutazione secondo il modello **allegato 8**.

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta la firma, devono essere sottoscritti digitalmente dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

Qualora il richiedente e i tecnici/professionisti coinvolti non firmino digitalmente i documenti di competenza, si dovrà allegare copia dei documenti d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda di sostegno deve essere presentata da un soggetto tra quelli riportati al paragrafo 4.1.

Nel caso in cui questi abbia forma societaria dovrà essere prodotto anche:
- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli

impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno

5.2 Ricevibilità della domanda di sostegno

Il Responsabile di Azione (RdA) si occupa di verificare la ricevibilità della domanda in conformità a quanto previsto dal par. 4.2.4 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27, cui si rinvia.
Le domande saranno protocollate con numerazione univoca e progressiva.
Per eseguire il controllo il RdA potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie.
Le domande ritenute irricevibili non accedono alla successiva verifica di ammissibilità.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

5.3 Caratterizzazione del richiedente

Il Responsabile di Azione (RdA) si occupa di verificare anche l'ammissibilità della domanda in conformità a quanto previsto dal par. 4.2.5 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27, cui si rinvia; a tal fine, per eseguire il controllo il RdA potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie.
Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità generali, relativi alle operazioni, soggettivi e relativi alla spesa, previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

5.3.1 Criteri di ammissibilità generali e del soggetto richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nel settore della acquacoltura
3. avere sede legale ovvero operativa sul territorio nazionale;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020 e di non essere inserito nel registro debitori del MASAF;
6. di non aver già usufruito di un indennizzo/premio/compensazione a valere su qualsiasi fonte finanziaria per la stessa calamità registratasi nella stagione estiva nell'anno 2024 alla data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA 21-27;

7. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001;
8. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
9. non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
   a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
   b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
   c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
      i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
      ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
      iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
      iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
      v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
      vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
   d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
      i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
      ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;

e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
   i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
   ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
   iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

10. non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o

di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;

c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore n conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

5.3.2 Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate

L'operazione è ammissibile al sostegno del FEAMPA solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione rientra negli interventi ammissibili di cui al presente Avviso;
2. l'operazione riguarda la sospensione temporanea dell'attività, per mortalità di massa eccezionale, con una perdita economica dovuta alla sospensione superiore al 30% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessione di indennizzi/compensazioni, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;

SELEZIONE DELLE ISTANZE

6 CRITERI DI SELEZIONE E NOTA METODOLOGICA

Superata la ricevibilità e l'ammissibilità, le istanze vengono sottoposte alla fase di valutazione.

La presente fase di valutazione si sostanzia nell'assegnazione di un punteggio sulla base della griglia di criteri specifici di seguito riportati e viene attuata dalla Commissione di valutazione designata in conformità ai contenuti del par. 4.2.6 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27, cui si rinvia e da intendersi qui integralmente riportati,

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) è compreso tra "0" (il valore "0" potrà essere assegnato solo qualora il criterio non sia applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva è pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro della griglia di selezione, come anche quello finale, deve essere approssimato alla seconda cifra

decimale; Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo quelle che raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40.

Tabella 4: Criteri di selezione

OPERAZIONE A REGIA				
N	**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**	**Coefficiente C (0<C<1)**	**Peso (Ps)**	**Punteggio P=C*Ps**
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
T3	Data di presentazione della domanda di sostegno per l'operazione di codice 31 (T3)	T3=giorno C=1/T3	5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C1=0,9 R1=Media C=0,8	30	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=1 C=1	1	
SR5	Il richiedente (R5) si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare)[2]	R5=SI C=1 R5=NO C=0	1	
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	C=0 ton min C=1 ton max	0	
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	6	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macrobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 7, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media 0,95 Q1=bassa C=0,9	26	
Q2	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0	1	

[2] *Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis*

Q3	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Entità del danno in termini di percentuale di perdita di fatturato (O1)	C=0 perdita = 30% fatturato C=0,5 30%<perdita ≤40 C=1 perdita >40%	20	
SO2	Periodo di sospensione (O2)	C=0 Periodo= 4 mesi C=1 Periodo max	0	
SO3	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di percentuale di perdita del numero di esemplari (operazione 31 lett. b) (O3)	C=0 N min = 20 %[3] C=1 N max	0	
SO4	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di percentuale di perdita del fatturato di impresa (operazione 31 lett. b) (O4)	C=0 Perdita fatturato min = 35%[4] C=1 Perdita fatturato max	0	
SO5	Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un evento di cui all'operazione 13 (O5)	C=0 N=1 C=1 N max	0	
SO6	Allevamento di specie autoctone (O6)	C=0 NO C=1 SI	5	
SO7	Metodi di allevamento che sostengono la riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici (O7)	C=0 NO C=1 SI	0	
SO8	Metodi di allevamento che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura (O8)	C=0 NO C=1 SI	0	
		TOTALE	**100**	

Gli esiti della fase di valutazione sono sintetizzati in una apposita nota ufficiale contenente anche la graduatoria finale di merito.

Le operazioni ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria stanziata dal presente Avviso.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più istanze, si applicherà il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane[5]

Il Responsabile di Azione o la commissione di valutazione tenuto conto dei punteggi attribuiti in fase istruttoria procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al sostegno, corredate dal relativo punteggio e importo ammissibile a sostegno, nonché di quelle "non ammissibili" e "non ricevibili" per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione e comunicate le modalità per l'istanza di riesame. Per la puntuale disciplina della graduatoria provvisoria si rinvia ai contenuti del par. 4.2.7 del Manuale delle

[3] *Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata sul tasso di mortalità*
[4] *Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata in base alla perdita di fatturato*
[5] *Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale*

procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

Pubblicata la graduatoria provvisoria e trascorso il termine di 10 giorni in mancanza di richieste di riesame, ovvero a seguito della decisione circa l'eventuale istanza di riesame, la graduatoria diviene definitiva salvo i termini di impugnazione.

Il Responsabile di Azione (RdA) procede alla stesura della **graduatoria definitiva** contenente almeno le seguenti informazioni:

1. data di registrazione/protocollo della domanda;
2. estremi anagrafici del beneficiario al finanziamento;
3. punteggio attribuito in fase istruttoria per ciascuna azione;
4. l'importo totale della spesa ammessa;
5. l'importo del sostegno;

La graduatoria definitiva contiene altresì l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi.
La graduatoria definitiva, approvata con apposito Decreto del Direttore Generale nella qualità di AdG, viene sottoposta agli organi di controllo e successivamente pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e sul sito web del PN FEAMPA 21- 27, all'indirizzo https://www.feampa.it/.

A chiusura della fase istruttoria ed a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il RdA elabora gli atti di erogazione del sostegno in favore dei beneficiari.
Tali atti sono adottati/emessi dall'organo preposto dell'Amministrazione con Decreto del Direttore Generale nella qualità di AdG. Per la puntuale disciplina degli atti di erogazione del sostegno si rinvia ai contenuti del par. 4.2.12 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.
Il provvedimento di erogazione del sostegno, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dalla Direzione Generale del MASAF e notificato a mezzo PEC al Beneficiario.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

7 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

7.1 Caratterizzazione della spesa

Nell'ambito delle operazioni attivabili a valere sul presente Avviso le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

a) l'erogazione di un indennizzo ovvero compensazione per la perdita di fatturato;
b) spese generali.

Relativamente alle spese generali esse sono computate in modo forfettario fino ad un massimo del 7% del sostegno che verrà erogato.

Per tutto quanto non previsto in tema di ammissibilità della spesa nel presente Avviso e nelle citate Disposizioni Attuative si rimanda alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 ed al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025 , n. 66 concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

8 VARIAZIONI, VERIFICHE E CONCESSIONI

8.1 Integrazioni o variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Con riferimento alle integrazioni o variazioni presentate dal richiedente spontaneamente si rinvia ai contenuti del par. 4.2.9 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati.

8.2 Trattamento delle domande di pagamento e modalità di erogazione del contributo

Per quanto attiene al trattamento delle domande di sostegno e le modalità di erogazione dello stesso si precisa che questo avverrà in unica soluzione e si rinvia ai contenuti dei paragrafi da 4.2.22 a 4.2.25 del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'AdG PN FEAMPA 21-27 da intendersi qui integralmente riportati e a quanto disciplinato sul punto dalle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 e dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66 concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

8.3 Obblighi e responsabilità del beneficiario

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente Avviso, sono tenuti a:

- rispettare la relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda e a fornire i dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nell'istanza di sostegno, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
- ad astenersi dal richiedere o percepire, per la compensazione, altri finanziamenti, a valere sullo stesso programma, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;

- a mantenere le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 11-12 del Reg. (UE) n. 1139/2021;
- a mantenere le condizioni soggettive e oggettive rilevanti per l'attribuzione del punteggio di merito legati alla realizzazione dell'investimento;
- a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'andamento della compensazione erogata dal punto di vista finanziario e procedurale, richieste dall'Amministrazione;
- a garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente afferente alla compensazione che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire, assicurando collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica e controllo;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- ad adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria;
- ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità;
- ad adempiere agli obblighi in materia di conservazione della documentazione;
- ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal provvedimento di concessione del finanziamento;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione all'Amministrazione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG ad esibire la documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA.

Qualora il beneficiario contravvenga al rispetto degli obblighi assunti attraverso la presentazione dell'istanza potrà incorrere nella revoca dello stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente Avviso, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

DOCUMENTAZIONE

10 DOCUMENTI

10.1 Modelli allegati all'Avviso

Gli schemi tipo degli allegati al presente Avviso sono resi disponibili, in formato *.doc*, o comunque in format editabile, sul sito web istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e sul sito web del PN FEAMPA 21- 27, all'indirizzo https://www.feampa.it/.

- Allegato 1 – istanza di ammissione al finanziamento;
- Allegato 2 – contenente le informazioni tecniche, debitamente compilato - Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;
- Allegato 3 - elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2024 e riportante il quantitativo, la tipologia di prodotto ed il prezzo di vendita;
- Allegato 4 - perizia asseverata, redatta da professionista abilitato, che attesti l'esistenza del nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa;
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- Allegato 6 - dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 che attesti che il beneficiario non rientra nei criteri di esclusione di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- Allegato 7 - dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 che attesti la veridicità degli elaborati presentati;
- Allegato 8 - scheda di autovalutazione Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- Disposizioni Attuative - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - AZIONE 7 "Sostegno alle imprese di acquacoltura";
- Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 21-27 approvato e adottato con Decreto n. 0060081 del 07/02/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027